

NOTAIO GIUSEPPE TEDONE

MILANO Via G. Morone, 8 Tel. (02) 76013077
Laveno Mombello - Via Porro, 15 - Tel. (0332) 666811

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 57218/25997 DI REPERTORIO

STATUTO

ASSOCIAZIONE MIRASOLE

PREAMBOLO

L'Associazione (c.f. 97013980152) - originariamente denominata Associazione per l'Abbazia di Mirasole eretta in ente morale regionale con D.P.G.R. del 27 gennaio 1988 n. 1346 - è nata per favorire ogni iniziativa dell'Ospedale Maggiore volta al recupero e al restauro del complesso monumentale costituito dall'Abbazia di Mirasole, per sostenere il deliberato proposito dell'Ospedale Maggiore di promuovere la grande "Quadreria dei benefattori", la "Biblioteca storica di medicina" e di quell'altro ingente patrimonio storico artistico accumulato in oltre cinque secoli dall'Ospedale Maggiore, dando così vita ad un singolare luogo culturale al servizio del malato, della persona e della famiglia, come termini di riferimento del mondo medico-scientifico.

Dal 1982 al 2006 l'Associazione ha potuto, grazie ai contributi ricevuti, realizzare una prima fase del progetto restaurando l'Abbazia, rendendola aperta al culto, il Chiostro interno, ristrutturare completamente l'edificio accanto all'Abbazia, così da trasformarlo in luogo adatto per convegni e seminari.

Con questo primo lotto di lavori il Centro Mirasole è diventato un centro di cultura e di formazione, aprendosi a collaborazioni con enti e istituzioni impegnati sui temi della persona e della famiglia.

L'Associazione ha costituito, quale proprio organismo interno, nell'anno 2009, l'Istituto di Antropologia per la Cultura della famiglia e della Persona, per lo sviluppo di ricerca scientifica, didattica, formazione e consulenza sulla famiglia e sulla persona umana in genere, nel rispetto dei valori autentici della persona e della famiglia previsti dall'art. 39 Cost. It. e dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. It.

L'Associazione continua, inoltre, a favorire iniziative per il mantenimento e la promozione del patrimonio artistico accumulato in oltre cinque secoli dall'Ospedale Maggiore e, in particolare, della Biblioteca storica di medicina e della Quadreria dei Benefattori che è testimonianza unica e simbolica dell'indispensabile ruolo sociale esercitato nei secoli dalla filantropia delle famiglie milanesi, nell'intento di valorizzare nel mondo attuale la storia del costume.

L'Associazione, nel 2022, intendendo mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, ha la necessità di modificare il proprio statuto per adeguarlo alle norme che disciplinano tali enti.

ART. 1

E' costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, con sede in Milano, quale ente del terzo settore, un'as-

sociazione denominata

ASSOCIAZIONE MIRASOLE - APS

in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo; mentre il trasferimento in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'Associazione Mirasole - APS, più avanti definita per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

L'Associazione ha per scopo la realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via principale, attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, quali quelle indicate nel preambolo nonché quella di porsi come strumento culturale al servizio della persona, della famiglia e del malato, come primi termini di riferimento, e a servizio del mondo medico scientifico promuovendo:

- a) una ricerca interdisciplinare;
- b) una migliore diagnosi, cura ed assistenza sanitaria alle famiglie congiunta ad una diagnosi e cura educativa delle famiglie;
- c) una didattica che dia un'adeguata formazione al personale sanitario ed agli operatori sociali, educativi e giuridici;
- d) una ricerca scientifica e biomedica più attenta ai valori etici;
- e) una migliore promozione della famiglia, quale nucleo fondamentale per il perseguimento del benessere globale dell'individuo, con particolare riferimento alla promozione delle politiche familiari (L.R. Lombardia n. 23/99).

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- provvede alla ricerca scientifica interdisciplinare sulla persona e sulla famiglia, con particolare attenzione alle discipline educative, psicologiche, sociologiche, economiche, medico-psichiatriche, giuridiche, filosofiche e teologiche. La metodologia attuata sarà quella della ricerca interdisciplinare, da intendersi come ricerca specifica per ciascuna disciplina, alla quale apportare le opportune integrazioni metodologiche, capaci di riportare ad unità la pluralità di risultati;
- provvede allo svolgimento di attività di diagnosi e cura, con particolare attenzione alle persone in relazione alle problematiche familiari, sotto i profili educativi, psicologici, psichiatrici, assistenziali e medici a questi correla-

ti;

- provvede allo svolgimento di attività di formazione dei medici, degli educatori, degli psicologi, dei giuristi, degli insegnanti, dei filosofi e dei teologi, nonché degli addetti all'assistenza, accompagnamento ed aiuto, che intendono prestare la propria attività anche nell'ambito delle strutture pubbliche e private destinate al servizio della famiglia e della persona;

- assume ogni altra iniziativa che sia ritenuta opportuna per sviluppare le attività di ricerca scientifica, di diagnosi e di cura, e altre che facendo riferimento all'ultimo capoverso del preambolo promuovano il patrimonio artistico della Biblioteca storica di medicina e della Quadreria dei Benefattori dell'Ospedale Maggiore di Milano.

Per il raggiungimento delle menzionate finalità l'Associazione intende, anche:

- promuovere incontri e manifestazioni, sollecitando il più ampio concorso di aiuti;

- promuovere forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati ed istituire organismi complementari aperti alla partecipazione di terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

- promuovere, costituire, condurre e dirigere Scuole di formazione, con particolare riferimento alla formazione dei ricercatori scientifici e di tutti gli operatori necessari alla realizzazione dei propri fini statutari.

Per il conseguimento degli scopi statutari, le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente con l'apporto di volontari le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla Legge, facendone menzione nel bilancio.

Le finalità dell'Associazione sono svolte nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili indicati nel bilancio annuale;
- b) dalle donazioni, oblazioni e lasciti in natura o in denaro destinati ad incremento del patrimonio medesimo;
- c) dalle somme che il Consiglio Direttivo, con propria specifica deliberazione, decidesse di destinare sulle disponibilità del bilancio ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene o importo che dovesse pervenire all'Associazione ad incremento del patrimonio.

L'Associazione trae i propri mezzi di funzionamento:

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dai contributi e dalle oblazioni in natura o in denaro non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- c) dalle quote annue versate dai soci;
- d) dai contributi, sovvenzioni e conferimenti, pubblici e privati, che dovessero essere destinati all'Associazione, anche dalla Regione Lombardia e da enti aventi sede nel territorio della Regione stessa.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione verrà investito a favore di attività statutariamente previste.

ART. 4

I soci dell'Associazione possono essere:

- a. soci fondatori;
- b. soci ordinari;
- c. soci onorari.

Possono, in via esemplificativa, assumere la qualifica di soci le persone fisiche, quelle giuridiche, le associazioni e gli organismi di volontariato, le formazioni sociali previste dall'art. 2 della Costituzione Italiana, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, anche di particolare valore ideale o rilevanza sociale, senza conflitto di interessi con l'Associazione medesima.

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Essi restano soci a vita e non sono obbligati al versamento della quota annuale.

Soci ordinari sono coloro che, previa domanda accettata dal Consiglio, versano la quota annuale fissata da quest'ultimo per l'Associazione.

La delibera del Consiglio sulle domande di ammissione sarà insindacabile.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso, l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Soci onorari sono coloro che, in virtù di una donazione di particolare natura o valore o per motivi di particolare benevolenza, vengano ammessi come tali dal Consiglio.

I soci ordinari hanno il dovere di contribuire alle spese dell'Ente, versando periodicamente a favore dell'Associazione stessa, la quota prevista.

I soci fondatori, i soci onorari e i soci ordinari hanno il diritto di voto in sede assembleare.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 5

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, morosità.

Possono essere esclusi i soci che con il loro comportamento rechino pregiudizio all'Associazione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto al socio. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso entro 60 giorni all'assemblea che dovrà deliberare entro 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, laddove eletto;
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto.

ART. 7

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari in regola con il versamento della quota e dai soci onorari.

Essa delibera su tutte le materie alla stessa devolute dal presente statuto e dalla Legge. In particolare, delibera:

- il consuntivo della gestione annuale;
- il preventivo per l'anno successivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti;
- la nomina del Collegio dei Revisori, se previsto;
- la nomina dell'Organo di controllo, se previsto;
- le modifiche allo Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare un Presidente Onorario senza diritto di voto, in aggiunta al numero dei Consiglieri effettivi e al Presidente in carica.

ART. 8

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio - a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica - dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea straordinaria in seguito a deliberazione presa a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Lombardia.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati; la relativa espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, ad eccezione in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo per le delibere di modifica dello statuto e di scioglimento per le quali è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Non raggiungendo tale numero, deve esser convocata per il giorno successivo e allora potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza degli stessi.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni devono essere raccolte in un "Libro Verbali".

ART. 11

All'Associazione è preposto un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno nominati dall'Assemblea anche esclusivamente fra i soci.

Il Consiglio Direttivo sarà assistito da un segretario nominato dal Consiglio stesso, anche fra estranei.

ART. 12

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati.

La temporanea mancanza di componenti del Consiglio Direttivo non impedisce la piena attività di questo, finchè resta in carica almeno la metà più uno dei suoi membri.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta motivata richiesta da più della metà dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve essere spedito con almeno otto giorni di anticipo, per mezzo di raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo senza preavviso per mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se costituito ai sensi del successivo Art. 15, anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione dei poteri espressamente attribuiti all'Assemblea.

In particolare, provvede:

- a- entro il mese di giugno di ogni anno, a predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- b-entro il mese di giugno di ogni anno, a predisporre, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- c- ad amministrare il patrimonio dell'Associazione ed a prendere ogni inerente decisione;
- d- a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- e- a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale dell'Associazione;
- f- alla nomina di Comitati consultivi e del Comitato Bioetico e alla redazione del relativo regolamento;
- g- a determinare l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- h- a fissare la quota annuale dei soci;
- i- ad ammettere i soci.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri scelti tra i componenti del Consiglio stesso tra i quali il Presidente, fissandone le competenze.

ART. 16

La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi spetta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente. Il Consiglio Direttivo determinerà con delibera il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; potrà sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio, riferendone al Consiglio stesso nella prima seduta, per la ratifica.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare anche ai propri componenti, con firma singola o abbinate, il compimento di singole pratiche.

I poteri e le facoltà di firma dei funzionari dell'Associazione sono attribuiti dal Consiglio.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale regolamento relativo al funzionamento dell'Associazione.

Fino all'approvazione del regolamento, le deliberazioni necessarie sono prese dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

ART. 19

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità del-

l'Associazione è controllata, se previsto, da un Collegio di tre Revisori, nominato dall'Assemblea, tra cui il Presidente che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I Revisori sono scelti fra persone esperte in amministrazione, durano in carica tre anni e sono confermabili. Se uno cessasse dall'ufficio prima del triennio, verrà sostituito per il tempo rimanente.

ART. 20

L'Associazione può dotarsi di Comitati consultivi e di un Comitato Bioetico, con funzioni consultive, i cui membri saranno nominati dal Consiglio Direttivo, previa determinazione del relativo numero.

Il Comitato sarà disciplinato con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 21

Tutte le cariche associative previste dal presente statuto sono gratuite.

ART. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato con la maggioranza di tre quarti dei soci, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto a favore di altre associazioni di promozione sociale aventi analoghe attività a quelle dell'Associazione stessa.

ART. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

L'Associazione si uniforma ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative previste in materia ed, in particolare, dal D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e potrà chiedere il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, per la sua attività di ricerca, formazione, assistenza e cura nell'ambito degli obiettivi enunciati nel presente statuto.

F.TO LEONARDO SALVEMINI

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

**Istituto di Antropologia – Consiglio Direttivo
(01/01/2025)**

